

razioni sociali — Art. 4. — La Società avrà la durata di  
anni cinquanta e di essere dalla sua legge costituzione,  
con facoltà di prorogazione l'assemblea generale dei soci,  
appositamente convocata allo spirare del detto termine,  
lo delibera. — Titolo II Patrimonio della Società —

Art. 5. — Il patrimonio sociale è costituito dalle quote  
annuali dei soci, dai profitti proprii e d'ogni altro provento.

Titolo III — Acquisto e perdita della qualità di socio. —

Art. 6. — Possono far parte della Società soltanto i proprii  
terrisi e i lavoratori della terra giuridicamente capaci  
che offrano garanzie di onestà e di moralità indivi-  
duale, che non appartengano ad altre Società a re-  
sponsabilità illimitata avente lo stesso oggetto, e  
che abbiano legale domicilio o siano residenti in Bibiana.

Art. 7. — Non possono essere ammessi a far parte della  
Società: gli interdetti, gli inabilitati ed i falliti e tutti  
coloro che abbiano interesse contrarii alla Società stessa.

Art. 8. — Le domande di ammissione devono essere ri-  
volte al Consiglio d'Amministrazione. Devono con-  
tenere anche l'attestazione firmata di due soci, i  
quali facciano fede dell'onorabilità del richiedente.

Il Consiglio d'Amministrazione entro quindici  
giorni dalla presentazione della domanda, esami-  
na se questa sia ammissibile, tenute presenti le  
limitazioni dei due articoli precedenti. Dichiarato

219  
ammissibile, la domanda viene iscritta all'ordine  
del giorno per l'opportuna deliberazione dell'assem-  
blea generale dei soci. L'ammissione di nuovi  
soci è deliberata dall'Assemblea con votazione  
segreta con non meno di due terzi dei votanti fa-  
vorevoli, un'ora dopo la convocazione.

Art. 9. — La qualità di socio si perde, per morte, per  
rinunzia, per esclusione e per abbandono del do-  
micilio o della residenza nel comune di Bibiana,  
ma non hanno effetto di fronte ai terzi prima  
del termine stabilito all'alinca dell'art. 12. —

l'io venire escluso il socio: a) che abbia contratto la  
Società ad atti giudiziari per ottenere il soddisfa-  
mento delle obbligazioni da lui contratte con la me-  
desima; b) che abbia commesso azioni riconosciu-  
te disonorevoli dal Consiglio; c) che in qualunque  
modo cerchi di perturbare l'andamento della so-  
cietà e di recarle danno; d) qualora per la sua con-  
dotta si renda indegno di appartenervi.

In tali casi il Consiglio d'Amministrazione pro-  
pone e delibera con votazione segreta a mag-  
gioranza di voti l'esclusione, con la perdita dei  
diritti acquistati.

Titolo IV Diritti ed obblighi dei soci.

Art. 10. I soci hanno diritto: a) di prendere parte.